

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 287/36/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La parte ricorrente ha richiesto la discussione della causa in pubblica udienza.

Si è costituita Equitalia Nord Spa, rappresentata da Avv. Sara Marin che chiede il netto della domanda.

È presente il difensore della ricorrente Rag. Ru. Ca. che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Il Relatore illustra i motivi della controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, visti gli atti, udito il Relatore e le parti presenti all'udienza, si riserva la decisione.

In data 20/10/2011, il Collegio si ricompone per sciogliere la riserva ed assumere la seguente decisione:

L'Agente della riscossione afferma di aver emesso il provvedimento di che trattasi per costringere la contribuente ad assolvere al pagamento delle dovute imposte relative ad una cartella esattoriale. Parte ricorrente contesta, l'assunto dell'Agente della riscossione, affermando e documentando di aver regolarmente e tempestivamente assolto al pagamento della cartella mediante bollettini RAV. La contribuente afferma che la nuova richiesta di pagamento di somme da parte dell'Agente della riscossione non è riferita ad imposte erariali ma bensì ad agi di riscossione. Equitalia Nord Spa avrebbe stornato dai versamenti delle imposte, eseguiti dalla ricorrente, l'ammontare dei propri agi facendo apparire morosa la contribuente che ha presentato una denuncia in sede penale per l'asserito illecito.

Il Collegio ha potuto verificare dalle ricevute di pagamento, allegate al ricorso, che la contribuente ha versato le imposte come riportate in cartella ed in conseguenza appare oltre che illegittimo, anche spropositato, il provvedimento di che trattasi.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e ordina l'annullamento della procedura di fermo amministrativo dei beni mobili registrati.

Dichiara compensate le spese di lite.